




Gruppo Assembleare
Regione Emilia-Romagna

Il Consigliere
Marco Lombardi



OGGETTO 1813
2.C.1/1246

Gentile Presidente
dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna
Prof.ssa Monica Donini
SEDE

Prot. FI n. 515/06

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

I sottoscritti consiglieri regionali Gianni Varani e Marco Lombardi,

PREMESSO

rammentato che l'art. 13 del cosiddetto Decreto Bersani sulle liberalizzazioni recita:
"Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza - 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.
2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi. 4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli";

EVIDENZIATO

che il senso di tale normativa è chiaro ed esplicitato nel testo stesso, al comma 1 dove recita che il senso della disposizione è "al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori";

AVVERTITO

che tale normativa sembra interessare direttamente società regionali quali Ervet, Cup 2000, Nuova Quasco e altre, in ragione della loro presenza sul mercato oltre la mission istituzionale relativa a funzioni degli enti pubblici proprietari;

INTERROGANO

la Giunta regionale,
per conoscere quali società regionali sono interessate dalla normativa in questione, per quali attività e volumi di bilancio, cosa si prospetti per queste società per rispettare il senso e il merito di questa normativa, quali soluzioni siano in campo per il personale di dette società.

Bologna li, 12.10.2006

Marco Lombardi

Gianni Varani

